

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PAMOJA WATOTO ODV

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di Volontariato denominata "PAMOJA WATOTO ODV" in forma d'associazione di diritto privato, costituita ai sensi del C.C., nonché della Legge 266/91 (Legge sul Volontariato) per quanto ad oggi applicabile e del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato) ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede a Forte dei Marmi (LU); l'eventuale modifica della sede nell'ambito dello stesso Comune non implica variazione dello Statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione "PAMOJA WATOTO ODV" è disciplinata dagli articoli del Codice Civile e dal CTS, nonché dal presente Statuto e dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad esnti associati:

• interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:

- attività destinate alla solidarietà con le popolazioni povere e disagiate del mondo, in particolare con quelle del Kenya, nel loro cammino di sviluppo;

• prestazioni socio- sanitarie di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17:

- interventi e prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e tutela della salute alla popolazione kenyota,

• attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17

- attività culturali e sociali destinate alla diffusione nella popolazione africana, e in special modo quella kenyota, della consapevolezza dell'importanza dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini di una crescita e progressiva autonomia personale e familiare;
- attività culturali e sociali destinate alla conoscenza della popolazione e della cultura africana, al fine di facilitare l'

integrazione in Italia degli stranieri presenti nel paese;

- diffusione della conoscenza di diritti e doveri degli stranieri in Italia, tramite anche la diffusione di una cultura della solidarietà e del mutuo aiuto.
- attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell' ambiente e dell' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all' art. 5, comma 1, lettera e) del D Lgs 117/17;
 - realizzazione nel territorio africano, e in particolar modo nello Stato del Kenya, attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a diffondere le conoscenze relative alla tutela ambientale e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente tramite l' utilizzo delle risorse rinnovabili.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all' art. 5, comma 1, lettera f) del D Lgs 117/17;
 - attività destinate alla promozione della cultura e della tutela dell'ambiente e delle specie animali in via di estinzione del territorio africano, e in special modo in quello Kenyota;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
 - attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a diffondere la cultura del volontariato e della conoscenza delle diversità culturali;
 - attività, manifestazioni ed eventi volti a favorire l' integrazione degli immigrati di nazionalità africana presenti sul territorio italiano;
 - realizzazione di materiale editoriale al fine di divulgare la conoscenza degli usi e costumi delle popolazioni africane e in particolar modo del Kenya;
- attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all' art. 5, comma 1, lettera k) del D Lgs 117/17;
 - promozione, organizzazione e gestione di interscambi socio-culturali tra l' Italia e l' Africa, in particolar modo con il Kenya, per stimolare un rapporto di mutuo-aiuto anche tramite vacanze studio ed esperienze di volontariato;
- attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all' art. 5, comma 1, lettera l) del D Lgs 117/17;
 - organizzazione e realizzazione di attività di formazione, attraverso personale presente nel territorio o tramite volontari, al fine di supportare la diffusione della cultura e l' acquisizione di competenze scolastiche elementari e specifiche nella popolazione africana, in particolar modo del Kenya;
- attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui all' art. 5, comma 1, lettera n) del D Lgs 117/17;
 - cooperare con altri Enti o Istituzioni, pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità dell' Associazione;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all' art. 5, comma 1, lettera r) del D Lgs 117/17;
 - attività destinate alla creazione di rapporti di collaborazione tra persone e imprese, al fine di promuovere l' integrazione sia in territorio africano che in Italia, con particolare attenzione alle possibilità di inserimento lavorativo;
- attività sportive dilettantistiche di cui all' articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17:
 - promuovere iniziative sportive con l' obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell' importanza della integrazione culturale
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all' art 5 c 1, lettera u) :
 - attività destinate alla organizzazione, gestione e promozione di raccolta di beni e fondi da destinare a chi si trova in momenti di particolare difficoltà ed emergenza;
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 5, c 1, lettera w) del

Handwritten signature and initials.

- o attività destinate alla salvaguardia dei diritti ed il miglioramento delle condizioni di vita di chi si trova in condizioni di disagio e in difficoltà;

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La partecipazione associativa non è collegata, in alcun modo, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 4 - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 5 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato iscritto nel libro soci da almeno tre mesi il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

L'associato che si rende gravemente inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso può far ricorso all'assemblea contro la Delibera di esclusione nel termine di 30 giorni dalla notifica.

L'Assemblea, se chiamata in causa dal socio, è chiamata a deliberare in merito alla esclusione, ratificando o meno la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il

quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 - Obblighi assicurativi

L'Associazione predispone per i propri associati che prestano attività di volontariato idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione in regola con il versamento della quota annuale ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea può svolgersi anche con modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di soggetti, da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo all'cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere.

Quando il Consiglio Direttivo risulti composto da un numero superiore a 3 membri, lo stesso può decidere di nominare al suo interno anche la figura del Tesoriere, distinta da quella del segretario.

Il potere del rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce, dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire un Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il Presidente.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 12 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 13 – Il Segretario-Tesoriere del Consiglio Direttivo

Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 15 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- proventi da attività di raccolta fondi

L'Associazione potrà inoltre acquisire risorse finanziarie fino all'iscrizione al RUNTS tramite entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; successivamente dallo svolgimento delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del DLgs 117/2017

Il patrimonio dell'Associazione può essere composto anche di beni immobili e di beni mobili.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 16 – Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS a seconda dei casi nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

ART. 17 – Divieto di distribuzione di utili

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali per il conseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto.

ART. 18 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di

- amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le motivazioni della richiesta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Fino all'iscrizione nel RUNTS in caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così



come previsto dall'art.5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Successivamente all'entrata in vigore del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 - Rinvio

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme del Dlgs 117/2017 e successive integrazioni, nonché, eventuali ulteriori norme specialistiche di settore in materia contenute nel Codice Civile.

ART. 23 - Norme transitorie e di attuazione

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea in sessione Straordinaria nella riunione del 31 Maggio 2022, sostituisce ed annulla quello precedente.

Gli attuali Organi associativi rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo mandato, anche se eletti e/o nominati secondo le procedure contemplate nello Statuto precedente.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI



Atto reg.to il 01 DIC 2022 al n. 1793

serie 3 per € ESENTE ()

per il DIRETTORE TERRITORIALE

ANDREA BARTOCCIO *

* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

Andrea Bartoccio

[Handwritten signature]

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ASS. PAMOJA WATOTO ODV

In data 15/11/2022, su piattaforma telematica, nel rispetto delle previsioni dell'art. 10 dello Statuto Associativo, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione PAMOJA WATOTO ODV, sita via Olmi n. 61 – Forte dei Marmi (LU), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Variazione Statuto ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Ricci Simone, il quale fatta rilevare la presenza in proprio o per delega di tutti i soci, dichiara la seduta aperta e chiama ad assolvere alle funzioni di segretario e redattore presente del verbale al Sig. Paolacci Diego che accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno evidenziando che, a seguito della comunicazione pervenuta dal Comune di Lucca avente ad oggetto: "completamento delle informazioni presenti nei Runts ai fini del perfezionamento dell'iscrizione degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e delle ODV e trasmigrati ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020", si rende necessario apportare una modifica allo Statuto associativo, e precisamente all'art. 5 dello stesso, al fine di completare l'iter di trasmigrazione al RUNTS.

Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto così come predisposto dal Consiglio Direttivo, con variazione dell'art. 5.

L'assemblea dopo una breve discussione approva all'unanimità il nuovo Statuto, così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione ai sensi e nei termini di Legge.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto registrato il 01 DIC 2022 al n. 1793

serie 3 per € ESENTA

per il DIRETTORE

ANDREA BARTOCCIO *
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

